

- 2) L'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute da KIK Textilien und Non-Food GmbH.
- 3) FF Group Romania sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 22 del 23.1.2017.

Ordinanza del Tribunale del 15 marzo 2018 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commissione

(Causa T-130/17) ⁽¹⁾

[«Ricorso di annullamento — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 2009/73/CE — Decisione della Commissione che modifica le condizioni di esenzione dall'applicazione dei requisiti del diritto dell'Unione delle modalità di sfruttamento del gasdotto OPAL concernenti l'accesso dei terzi e la regolamentazione delle tariffe — Carezza di incidenza diretta — Irricevibilità»]

(2018/C 166/40)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsavia, Polonia) (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet e K. Herrmann, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la revisione delle condizioni di deroga del gasdotto Opal, concesse in forza della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (GU 2003, L 176, pag. 57), alle norme relative all'accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
- 2) Non è più necessario statuire sulle domande di intervento.
- 3) La Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese le spese relative al procedimento sommario.
- 4) La Repubblica federale di Germania sopporterà le proprie spese relative al procedimento sommario.
- 5) La Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, la Commissione, la Repubblica federale di Germania, il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea, l'OPAL Gastransport GmbH & Co. KG e la Gazprom Eksport LLC sopporteranno ciascuno le proprie spese inerenti alle domande di intervento.

⁽¹⁾ GU C 121 del 18.4.2017.